



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

Prot. n. DIR 1/2011
DEL 3 GIUGNO 2011

Alla Responsabile dell'Area Assistenza
Sede

Oggetto: direttiva per l'aggiornamento delle regole in materia di assistenza alla popolazione.

Premesso che con nota prot. n. 1314/GAB. 12.52011 il Sindaco del Comune di L'Aquila ha inviato a questo Commissario Vicario una serie di proposte che l'Amministrazione Comunale di L'Aquila in materia di assistenza alla popolazione al fine di accelerare e semplificare le procedure di assegnazione;

Considerato che si ritiene opportuno accogliere le proposte del Sindaco del Comune di L'Aquila e quindi di recepire le modifiche richieste;

Ritenuto inoltre necessario integrare la citata proposta con ulteriori disposizioni assistenziali;

Considerato che alcune delle modifiche proposte possono trovare applicazione nell'ambito dell'intero cratere;

Acquisito il parere favorevole del Coordinatore della Struttura per la Gestione dell'Emergenza,

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1: alloggi ancora da assegnare, con assoluta priorità per i nuclei già in elenco.

Al fine di favorire la accelerazione delle procedure della assegnazione di alloggi del progetto CASE o MAP ai nuclei familiari con un componente ancora ricompresi nelle relative liste, gli alloggi che risultino liberi e disponibili sono destinati a detti nuclei, con carattere di assoluta priorità e sino al 15 gennaio 2012.



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

Questo criterio prevale su ogni altra disposizione relativa alla modifica degli alloggi già in godimento o alla assegnazione dei medesimi a nuovi nuclei, comprese le nuove disposizioni previste dal presente documento. Sono fatti salvi gli scambi consensuali a parità di caratteristiche degli alloggi ed i trasferimenti per riduzione del nucleo, per i quali è stata avviata la procedura alla data di emanazione della presente direttiva. Scambi e trasferimenti sono da concludere comunque entro 10 giorni dall'emanazione della presente direttiva.

Possono essere assegnati, in via del tutto provvisoria e comunque sino al 15 gennaio 2012, anche alloggi di metratura superiore a quella spettante; in tal caso nel contratto di comodato viene specificato che la assegnazione ha carattere temporaneo sino alla individuazione di un alloggio adeguato ove il nucleo interessato si impegna a trasferirsi tempestivamente entro 10 giorni dalla comunicazione. Nell'assegnazione delle unità abitative, viene privilegiato il criterio della consensualità: gli alloggi disponibili alla data di emanazione della presente direttiva vengono offerti ai single in lista di attesa per l'assegnazione che al censimento dell'agosto 2009 hanno indicato la scelta per il progetto CASE. Le assegnazioni avverranno seguendo l'ordine di graduatoria, con la possibilità di scelta della località e della metratura tra quelle di volta in volta disponibili. Linea Amica Abruzzo provvederà a contattare i cittadini in lista di attesa nel numero idoneo a coprire le attuali disponibilità alloggiative, indicando le zone e le metrature ancora a disposizione. La scelta dovrà avvenire tramite la compilazione di un modulo, da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso i camper di Linea Amica Abruzzo, da riconsegnare entro e non oltre 8 giorni dalla chiamata telefonica.

Non riconsegnare il modulo e/o non esprimere l'ordine delle preferenze comporta l'assegnazione discrezionale dell'alloggio entro il termine di 10 giorni. Una volta assegnato l'alloggio, l'occupazione dello stesso dovrà avvenire entro 10 giorni, pena la decadenza dall'assegnazione. In caso di rinuncia all'alloggio assegnato, l'unica forma di assistenza ancora garantita ai rinunciatari sarà il contributo di autonoma sistemazione.

Per gli ulteriori alloggi che dovessero rendersi disponibili in un periodo successivo, si segue il medesimo procedimento.



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

Tuttavia nei 15 giorni successivi all'emanazione della presente direttiva per permettere ai nuclei compressi di avere migliore sistemazione, Linea Amica provvederà a contattare tutti i nuclei che hanno fatto richiesta di alloggio più grande per offrire le disponibilità residue. I nuclei contattati dovranno necessariamente accettare l'offerta in giornata, o tramite accettazione espressa all'operatore, o tramite invio di fax con copia del documento d'identità. In caso di mancata accettazione, si perderà il diritto ad una nuova assegnazione.

La verifica sui requisiti e sulla permanenza degli stessi, potrà avvenire anche successivamente al trasferimento, od alla assegnazione dell'alloggio, al fine di accelerare le procedure di consegna. E' evidente che eventuale carenza o perdita dei requisiti comporta la decadenza dall'assegnazione in ogni tempo.

A seguito della riduzione numerica del nucleo originario assegnatario di alloggi CASE o MAP, per rinuncia di uno o più componenti, la erogazione del CAS nei confronti di questi ultimi, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti, avrà decorrenza dalla data di effettivo cambio dell'alloggio per il nucleo residuo, ove questo risulti necessario.

Art. 2: nucleo monocomponente con badante; assegnazione alloggio idoneo

I nuclei monocomponente, ancora in lista di assegnazione, con invalidità riconosciuta e/o indennità di accompagnamento e conseguente necessità di assistenza continua da parte di una badante a causa delle precarie condizioni di salute, opportunamente documentate, possono essere assegnatari di un alloggio CASE o MAP con almeno una camera da letto e con posto letto aggiuntivo per la badante, anche se assunta dopo il terremoto.

Eventuali spostamenti per i nuclei già assegnatari potranno aver corso a conclusione del procedimento indicato al punto 1.

Lo stesso criterio va esteso anche ai casi in cui nuclei che si riducono per disaggregazione mantengono lo stesso numero assumendo una badante, fatti salvi i requisiti precedentemente stabiliti.



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

Art. 3: assegnazione alloggi CASE e MAP ai nuclei censiti di almeno tre componenti con scelta c.a.s.

Gli alloggi del progetto CASE o dei MAP, con posti letto pari o superiore a tre, che risultano non occupati per la assenza di nuclei familiari aventi titolo di priorità, possono essere assegnati anche ai nuclei con numerosità pari o superiore a tre che hanno partecipato al censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) indicando la prima preferenza per il contributo per la autonoma sistemazione.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella ordinanza prot. 4283 del 15.4.2010, del Vice Commissario vicario per la ricostruzione.

Hanno priorità nella assegnazione della medesima categoria di alloggi, i nuclei con badante di cui al precedente punto 2.

Questo criterio trova applicazione a conclusione del procedimento descritto al punto 1.

Art. 4: assegnazione MAP nelle frazioni ai nuclei frazionisti

I nuclei familiari frazionisti, con abitazione principale inagibile con esito E, F o Zona ripermetrata, anche non censiti nell'agosto 2009, che fruiscono di assistenza, possono richiedere la assegnazione di un MAP disponibile nella frazione di origine correlato alla numerosità del nucleo; l'eventuale assegnazione può avere decorrenza alla prima scadenza utile del contratto di locazione, qualora si sia stipulato un contratto di affitto concordato ex O.P.C.M. 3769/09, ed in ogni caso previo colloquio di verifica dei requisiti.

Questo criterio trova applicazione a conclusione del procedimento descritto al punto 1.

Art. 5: conservazione titolo alla assegnazione di un alloggio o agli interventi di assistenza anche a seguito di sentenza di separazione giudiziale o consensuale.

Il coniuge che, a seguito di una sentenza di separazione giudiziale o di decreto di separazione consensuale formalmente omologata, ha dovuto lasciare l'alloggio del progetto CASE o MAP o del Fondo immobiliare, assegnato dal giudice all'altro coniuge, conserva il diritto alla assegnazione di altro alloggio adeguato; a tal fine viene collocato in coda alla vigente graduatoria



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

della lista di assegnazione dei nuclei da uno. L'inserimento in lista di collocazione avviene esclusivamente su richiesta dell'interessato, il quale manterrà il diritto all'assegnazione fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione coniugale occupata alla data del 6 aprile 2009.

Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di nuclei conviventi ("coppie di fatto") che risultino inseriti nel medesimo nucleo anagrafico la cui separazione possa essere dimostrata.

Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di "doppio beneficio" di cui alla direttiva 27149/14.12.2010, nel senso che potranno beneficiare di diverse forme di assistenza anche le coppie che si trovano nelle situazioni precedentemente indicate.

Al momento del ripristino dell'agibilità dell'immobile di stabile dimora del nucleo originario cessa ogni forma di assistenza per ogni componente del nucleo originario.

Art. 6: nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi del Progetto C.A.S.E./M.A.P./Fondo Immobiliare

I nuclei anagrafici distinti che si sono aggregati in fase di censimento dell'agosto 2009 ai soli fini dell'ingresso in alloggi C.A.S.E. / M.A.P. / Fondo immobiliare, possono presentare istanza di disaggregazione ai fini dell'ottenimento di un altro alloggio C.A.S.E. / M.A.P. per il nucleo che rinuncia all'alloggio precedentemente assegnato. Il nucleo che esce dall'alloggio C.A.S.E. / M.A.P. percepirà c.a.s. fino alla nuova assegnazione, che comunque potrà avvenire esclusivamente dopo aver soddisfatto tutte le procedure indicate nella presente direttiva. Viceversa al nucleo che rimane nell'alloggio inizialmente assegnato, verrà riassegnato alloggio di dimensioni adeguate ai componenti residui.

Art. 7: nuclei familiari autonomi, costituiti come disaggregazione dei nuclei originari

Qualora uno o più componenti di un nucleo familiare anagrafico unitario alla data del 6 aprile 2009, costituisca uno o più nuclei anagrafici autonomi successivamente alla predetta data (anche a seguito di matrimonio) stabilendo la residenza in un immobile agibile, la cessazione delle diverse forme di assistenza o della assegnazione di alloggi CASE o MAP trova applicazione solo



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

IL COMMISSARIO VICARIO

nei confronti dei soggetti che costituiscono nuovo nucleo anagrafico autonomo, mentre le stesse forme restano confermate nei confronti degli altri componenti residui dell'originario nucleo familiare, fatto salvo l'eventuale cambio di alloggio.

Art. 8: nuclei familiari con abitazione agibile occupata in locazione o in comodato alla data del 6 aprile 2009.

I nuclei familiari che fruiscono di una delle diverse forme di assistenza o che risultino assegnatari di un alloggio CASE, MAP o del Fondo immobiliare, conservano la titolarità dei diversi interventi di sostegno, anche nel caso in cui siano proprietari di alloggi agibili che già dall'aprile 2009 erano stabilmente occupati da parenti o affini, che possono dimostrarvi la stabile dimora anche senza contratto, ma con idonea documentazione. In caso di utilizzo da parte di estranei è necessario il contratto di locazione registrato.

Art. 9: modifica residenza anagrafica nel comune di L'Aquila.

I nuclei familiari con residenza nel comune di L'Aquila che, dopo il 6 aprile 2009, hanno modificato la propria residenza anagrafica nel territorio del Comune di L'Aquila (cambio di abitazione), conservano il diritto alla erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione o ai contratti di affitto concordato, sino a permanenza dei requisiti prescritti. Sono fatti salvi i casi relativi al trasferimento di residenza in altro comune ai soli fini dell'ingresso in Residenza Sanitaria Assistita.

Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano a decorrere dalla data di emanazione.-

L'Aquila, 3 giugno 2011

Il Commissario Vicario
(dott. Antonio Cicchetti)